

## VERBALE DI ACCORDO QUADRO



Il giorno 25 gennaio 2011 Piaggio & C. S.p.A. e Aprilia Racing s.r.l. rappresentata da Giancarlo Milianti, Rosanna Camagni e Diego Petitto, assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e

Le OO.SS. Territoriali FIM/CISL nella persona di Michele Zanocco, FIOM/CIGIL nella persona di Adriano Pomato, le RSU Piaggio sedi di Noale e Scorzè ed Aprilia Racing

### Premesso

- che la crisi economico-finanziaria ha determinato, a partire dalla fine del 2008, una forte flessione nei consumi che ha inciso pesantemente sul settore delle due ruote sia moto che scooter;
- che, conseguentemente, i volumi complessivi del mercato europeo e, in particolare, di quello italiano, sono costantemente scesi anno su anno;
- che l'anno 2010 ha nuovamente confermato questo trend negativo comportando una riduzione del mercato Europa moto dal 2008 al 2010 di oltre il 30% e del mercato Europa scooter dal 2008 al 2010 di circa il 25%;
- che, nel corso dell'anno 2010, per far fronte alla suddetta situazione ed in linea con quanto previsto dall'accordo sindacale 14.01.2010, l'azienda ha confermato e posto in essere un importante piano di investimenti caratterizzato dalle seguenti azioni:
  - ulteriore arricchimento della gamma moto con il lancio di nuovi modelli (Shiver 750cc my 2010, Dorsoduro 750 Factory e 1200 cc, RSV4 Factory Aprc) e rafforzamento della visibilità dei propri scooter con nuove versioni rivolte ad un cliente giovane e sportivo (Scarabeo);






Basini

Milanti



125 c.c.). Nell'ambito delle moto di alta cilindrata è previsto il rinnovo della RSV4 (punto di riferimento del settore) ed il lancio della TuonoV4 1000 cc;


2. rinnovato interesse per gli scooter Aprilia e, in particolare, sviluppo del brand Scarabeo che si presenterà con una gamma completamente rinnovata e arricchita dal lancio di un nuovo modello 125 e 150 c.c. che rafforzerà la presenza del brand nel settore dello scooter targato, negli ultimi anni maggiormente cresciuto a scapito del 50 c.c. Il nuovo modello avrà motorizzazioni tecnologicamente avanzate;
3. ribadito impegno nel Racing volto, non soltanto a confermare i risultati raggiunti nel corso del 2010, ma anche a valorizzarne gli effetti positivi sul gruppo per quanto riguarda lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e l'incremento delle vendite del brand anche attraverso la visibilità mediatica dall'attività sportiva;
4. piano di investimenti sul prodotto per l'anno 2011 stimato in circa 18 ml di euro; l'azienda, nel corso del quarto trimestre 2011, illustrerà il piano investimenti e nuovi prodotti per l'anno 2012 ;
5. riduzione dei tempi di risposta alle richieste di mercato anche attraverso una maggiore sinergia con le altre strutture aziendali e una maggiore efficienza dei processi nell'ambito della struttura tecnica;
6. sviluppo di un piano marketing appositamente studiato per aumentare la visibilità del marchio Aprilia, valorizzando le specificità dei suoi brand rispetto a quelli presenti nel gruppo, per favorire la fidelizzazione dei clienti Aprilia, rafforzare la passione attraverso il mondo del Racing e conseguentemente incrementare le vendite;
7. qualificazione e sviluppo della rete commerciale Aprilia che, pur avendo registrato un'accelerazione in questo ultimo anno con un incremento della presenza di oltre il 20% in Europa, dovrà essere ulteriormente rafforzata per ottimizzare la copertura sul territorio nazionale ed europeo. L'azienda prevede piani di azioni finalizzate a supportare i dealers Aprilia nell'attività di relazione con i clienti, di marketing locale, vendita di accessori/




merchandising e di assistenza qualificata al cliente nella fase post vendita;

8. Incremento di nuovi volumi produttivi per il sito di Scorzè, previsti entro l'anno 2011, conseguente alle previste attività di redistribuzione delle produzioni nell'ambito del Gruppo Piaggio;
9. nuova configurazione delle attività presenti sul sito di Noale, di cui si conferma la strategicità, con focalizzazione su quelle attività che esprimono già un'eccellenza tecnico-professionale nel settore della moto: Stile, Progettazione, Sperimentazione, Industrializzazione, Racing;
10. razionalizzazione delle attività di Staff ( Finance, Acquisti, IT, Personale, Comunicazione, Sales, Staff Assistenza Tecnica, ect.) che rimarranno presenti per quanto riguarda le specifiche necessità di presidio qualificato a supporto dei due siti;
11. concreto recupero di efficienza e produttività dell'intera struttura tecnica di Noale anche attraverso un mirato e progressivo dimensionamento degli organici, garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard di qualità del prodotto;
12. ridimensionamento degli organici complessivi del sito di Noale conseguenti alle suddette azioni di razionalizzazione e di recupero di efficienza/ produttività, nonché all'attuale contesto e condizione di mercato , stimato ad oggi in circa 200 unità; quanto sopra consentirà di raggiungere il necessario equilibrio del rapporto tra struttura diretta e struttura indiretta. Questo specifico punto sarà oggetto di verifiche nel corso dell'anno al fine di analizzare e monitorare il dimensionamento degli organici;
13. persistente necessità di far fronte alla flessione dei mercati e delle produzioni di veicoli a due ruote, che si prevede protrarsi anche per l'anno 2011.

Le parti, a fronte di quanto sopra delineato, hanno convenuto di implementare un piano di azioni articolato ed idoneo a rispondere alle suddette esigenze. In particolare, per l'anno 2011, hanno concordato di attivare i seguenti strumenti che dovranno trovare applicazione nel loro insieme , senza escluderne alcuno:

  
Massimo Buisè

  
Ugo Roberti

  
Roberto







Le parti si incontreranno con cadenza trimestrale per verificare, oltre alle fasi di avanzamento del piano di investimenti e sviluppo delineati per i due siti, anche l'applicazione degli strumenti individuati e declinati in specifici accordi, al fine di valutare l'andamento di detti strumenti e l'effettivo raggiungimento degli obiettivi, sia in termini di riduzione costi sia in termini di adeguamento degli organici.

Le parti si incontreranno altresì entro Dicembre 2011 per un'analisi complessiva di quanto sopra concordato; in particolare le parti, sin da ora si impegnano ad individuare ulteriori strumenti nel caso in cui l'applicazione di quelli sopra indicati non dovesse garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Letto, confermato e sottoscritto,

Noale (Ve), li 25 gennaio 2011.


Praggio & C. S.p.A.  



Fim-Cisl  
  
Fiom-Cgil  


Confindustria Venezia



Bini Indign  


Rosello Grossi  





T. Gioia Quattoni  




M. L. Sante'  



M. L. Sante'  



R.S.U.

Maurizio Merzaldi  




Ugo Bodon  

Betty Amadori  


## Verbale di Accordo


Il giorno 25/01/2011 Piaggio & C. S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Pontedera (Pi), Viale Rinaldo Piaggio 25, unità produttiva di Noale e Scorzè (VE), rappresentata da: Giancarlo Millanti, Rosanna Camagni e Diego Petitto, assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali Fim-Cisl nella persona di Michèle Zanocco, Fiom - Cgil nella persona di Adriano Pomato con le R.S.U. di Scorzè ( VE).

### premesse che:

- La società Piaggio & C. S.p.A. - **unità produttiva di Scorzè (VE)** - svolge attività di assemblaggio motoveicoli, ciclomotori e scooter ed applica il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata ed Installazione di impianti;
- L'unità produttiva Piaggio di Scorzè (Ve) risulta attualmente strutturata su 7 linee di montaggio ed osserva un orario di lavoro di 40 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì, con distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro dalle 7,30 alle 16,30 (ovvero dalle 8,30 alle 17,30) comprensive di un'ora di pausa pranzo;
- L'azienda, a seguito della grave crisi del settore motociclistico degli ultimi due anni, ha registrato una pesante flessione produttiva che ha comportato, nel corso degli anni 2008 e 2009, un utilizzo degli ordinari strumenti di integrazione salariale, inoltre ha attivato nell'anno 2010 lo strumento del contratto di solidarietà dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 ma ad oggi, tale situazione di crisi del mercato motociclistico permane;
- L'unità produttiva di Scorzè presenta una capacità produttiva teorica ad oggi considerevolmente superiore al volume globale di veicoli già consuntivati per il 2010 e pari a circa 40 mila unità. I dati consuntivati indicano una produzione residuale del 60% della capacità installata;




- Tale situazione di crisi del settore non prevede per il 2011 un trend di miglioramento bensì, nella migliore delle ipotesi, un consolidamento degli attuali volumi produttivi;
- Si rende perciò necessario ed urgente l'individuazione di tutte le soluzioni atte a contenere in termini proporzionali i costi di gestione con particolare riferimento al costo del lavoro;
- L'azienda dichiara in ogni caso la propria volontà di confermarsi assoluto protagonista del mercato delle due ruote mantenendo inalterato il proprio know-how in modo da poter cogliere tutte le eventuali opportunità produttive a fronte di nuovi segnali di ripresa del mercato;
- L'organico dell'unità produttiva di Scorzè risulta attualmente composto di n. **368** dipendenti totali suddivisi in n. **322** operai, n. **44** impiegati e **2** quadri;
- Le parti intendono condividere un percorso che sia in grado di ridurre, per quanto possibile, l'utilizzo di strumenti gestionali con ricadute di carattere sociale e che, contestualmente, consenta di affrontare e superare l'attuale periodo di crisi del settore per l'anno **2011**;

**Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.
2. L'azienda, al fine di evitare l'esubero di personale individuato in complessive **213** unità stabilmente occupate presso lo stabilimento di Scorzè (Ve), farà ricorso per un periodo di 12 mesi, **dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2012** (eventualmente prorogabili), a quanto disposto dall'art. 1, commi 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 510/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 46448 del 7 luglio 2009 (contratto di Solidarietà).
3. L'azienda predisporrà un programma che soddisfi l'indice di congruità di cui al D.M. 46448 del 7 luglio 2009 prevedendo una contrazione massima fino al **60%**

dell'orario di lavoro con riferimento all'orario contrattuale mensile. Tale riduzione interesserà tutte le linee produttive e tutte le attività ad esse direttamente e indirettamente collegate per un numero massimo complessivo di **368 unità (allegato 1)** e potrà essere realizzata anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali di sospensione dal lavoro.

4. Qualora debbano essere soddisfatte temporanee esigenze di maggior utilizzo della capacità produttiva, le parti dichiarano sin d'ora di derogare, come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. 46448 del 7 luglio 2009, attivando una minore riduzione di orario di lavoro e fermi restando i regimi contrattuali di orario previsti dal CCNL (40 ore/settimana medie); tale condizione sarà attuata programmando incrementi della prestazione giornaliera dell'orario di lavoro ivi compresa la possibilità, in specifici casi, di distribuire l'orario di lavoro su sei giorni della settimana (da lunedì a sabato). Qualora si verificassero tali presupposti l'azienda ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U. e ai lavoratori interessati con modalità che saranno concordate.
5. Durante il periodo di utilizzo del C.d.S. per la migliore gestione organizzativa del personale interessato, in relazione ad esigenze legate alla sostituzione di personale temporaneamente assente, ad esigenze di più intensa attività rispetto ai programmi preventivati ovvero a variazioni dei cicli produttivi delle linee di montaggio, potrà essere disposta, fermi restando i regimi contrattuali di orario previsti dal CCNL (40 ore/settimana medie) la mobilità interlinea di singoli o plurimi lavoratori.
6. Durante la vigenza del C.d.S., nelle aree interessate dal contratto stesso, non potranno essere effettuate prestazioni di lavoro straordinario, fatte salve eventuali esigenze eccezionali e inderogabili, anche di natura produttiva od organizzativa in base a quanto previsto dal D.M. 46448 del 7 luglio 2009. In tal ultimo caso sarà effettuato preventivamente un esame congiunto con le R.S.U. .
7. Le ore di lavoro prestate oltre l'orario programmato, ma entro il limite dell'orario contrattuale, saranno retribuite normalmente senza maggiorazioni per il lavoro straordinario o supplementare; le eventuali ore prestate oltre l'orario contrattuale, determinate dalle situazioni eccezionali di cui al punto precedente saranno



retribuite corrispondendo le maggiorazioni previste dal CCNL o dalla contrattazione aziendale.

8. L'azienda garantirà ai lavoratori l'anticipazione mensile delle integrazioni salariali previste, alle normali scadenze di paga.
9. Per effetto della suindicata riduzione di orario la retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione con la sola eccezione del Trattamento di Fine Rapporto per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art.1, comma 3 Legge n.297/1982 e all'art. 1, comma 5 Legge n.863/1984.
10. Le parti si incontreranno a cadenze trimestrali per verificare congiuntamente lo stato di attuazione del piano di gestione del presente accordo e i volumi produttivi.
11. Le clausole contenute nel presente accordo sono inscindibili tra di loro e, pertanto, condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo è che – con la firma dello stesso – le parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme in esso contenute.

Al fine di ottemperare agli obblighi vigenti di legge, si riportano in allegato 2 i singoli nominativi dei dipendenti coinvolti dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto,

Noale (Ve), lì 25/01/2011

PIAGGIO & C. S.p.A.

CONFINDUSTRIA VENEZIA

FIM/CISL

FIOM/CGIL

R. S. U.

*[Handwritten signatures and names]*  
Bianchi  
Piero  
Tilber  
Maurizio Mangoldo  
4

## VERBALE DI ACCORDO (integrazione accordo quadro)

Addì 25/01/2011 Piaggio & C. S.p.A. e Aprilia Racing s.r.l. rappresentate da: Giancarlo Milianti, Rosanna Camagni e Diego Petitto con l'assistenza di Confindustria Venezia rappresentata da Giuliano Da Rozze,

e

le OO.SS. Territoriali FIM /CISL e FIOM/CGIL rappresentate dai sig.ri Michele Zanocco e Adriano Pomiato e la R.S.U. della sede di Noale (VE) e R.S.U. Aprilia Racing s.r.l.

In relazione all'accordo quadro del 25/01/2011, al fine di attivare i diversi strumenti previsti per adeguare la struttura dell'unità di Noale al nuovo modello organizzativo ridimensionandone gli organici, si concordano i seguenti trattamenti da applicare alle diverse tipologie di strumenti :

### 1. PROCEDURA DI MOBILITA'

In applicazione del punto 4) dell'accordo sindacale del 25/01/2011 ed in stretta connessione con le risoluzioni del rapporto di lavoro ivi previste, l'importo individuale che l'azienda corrisponderà ai lavoratori posti in mobilità e che sottoscriveranno il verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c., sarà il seguente:

**1a. Per coloro che accedono alla mobilità/ pensione** , l'incentivo all'esodo viene calcolato pro quota per i mesi di effettiva permanenza in mobilità prima di usufruire del diritto alla pensione:

1° anno: n. 2,5 mensilità lorde

2° anno: n. 3 mensilità lorde

3° anno: n. 3 mensilità lorde

Le mensilità si sommano per coloro che rimangono in mobilità per periodi superiori a 12/24 mesi .



Handwritten signatures of the representatives of the companies and unions, including a signature that appears to be 'M. Chi'.

1b. Coloro che saranno collocati in mobilità secondo quanto previsto al punto 3, 2° alinea, oltre ad applicare l'incentivo di cui al punto 1a) senza il meccanismo pro quota, potranno accedere anche ad un incentivo di accelerazione che tiene conto del momento in cui si aderisce alla mobilità e del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

**NUMERO MENSILITA'\*** (primo rigo del cedolino paga)

Adesione all'accordo	Cessazione			
	Febbraio /Marzo	Aprile/ Maggio	Giugno /Luglio	Da Agosto
Febbraio/Marzo	10	8	6	5
Aprile /Maggio		7	5	3
Giugno /Luglio			4	2
Da Agosto				1

1c. Coloro che saranno collocati in mobilità secondo quanto previsto al punto 3, 2° alinea, ma richiedono di partecipare ad un percorso di ricollocazione esterna anche mediante il supporto di strutture esterne specializzate, si applicherà l'incentivo di cui al punto 1a) senza il meccanismo pro quota e l'incentivo di accelerazione che tiene conto del momento in cui si aderisce alla mobilità e del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

**NUMERO MENSILITA'\*** (primo rigo del cedolino paga)

Adesione all'accordo	Cessazione			
	Febbraio /Aprile	Maggio/ giugno	Luglio	Da Agosto
Febbraio/Aprile	8	6	4	3
Maggio /Giugno		5	3	2
Luglio			2	1
Da Agosto				1

## 2. RICOLLOCAZIONE ESTERNA

Il percorso di ricollocazione esterna potrà essere agevolato dall'attività di analisi di fabbisogni sul territorio per la quale sarà dato incarico a 1 o più soggetti specialisti del settore entro il mese di febbraio.

Le proposte di nuova occupazione, che saranno adeguatamente rese note con il supporto di setti soggetti, potranno prevedere attività di formazione e riqualificazione utilizzando Fondimpresa o altri Fondi oltre a limitati periodo di distacco.

Le attività di cui sopra verranno effettuate anche con il coinvolgimento delle RSU.

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.]*

### 3. TRASFERIMENTI IN ALTRE SEDI

A coloro che verranno trasferiti in altre sedi della Società, verrà riconosciuto il seguente trattamento economico:

- Il primo mese sarà in regime di trasferta
- N. 3 mensilità da versare il secondo mese (mese di trasferimento contabile) se non ha carichi familiari; n.4 mensilità se ha carichi familiari
- Agevolazione per i primi 12 mesi alla sistemazione abitativa nella sede di destinazione.

Letto confermato e sottoscritto

Noale (Ve), li 25/01/2011

PIAGGIO & C. S.p.A.

CONFINDUSTRIA VENEZIA

FIM/CISL

FIOM/CGIL

R.S.U.

## **Ipotesi di Accordo (integrazione accordo CDS Scorzè)**

Il giorno 25/01/2011 Piaggio & C. S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Pontedera (Pi), Viale Rinaldo Piaggio 25, unità produttiva di Noale – Scorzè (VE) rappresentata da: Giancarlo Milianti, Rosanna Camagni e Diego Petitto, assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e


Le Organizzazioni Sindacali Territoriali Fim - Cisl nella persona di Michele Zanocco, Fiom - Cgil nella persona di Adriano Pomato con le R.S.U. di Scorzè.

### **premessò che:**

Le parti hanno inteso congiuntamente far ricorso per lo stabilimento di Scorzè allo strumento del contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" per una durata di 12 mesi, dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, così come disposto dall'art.1, commi 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 510/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 46448 del 7 luglio 2009;

### **si convengono le seguenti modalità di gestione del C.d.S. in oggetto:**

- a) Ferma restando la riduzione massima mensile d'orario lavorativo nella misura del **60%** dell'orario contrattuale, per tutti i lavoratori interessati la riduzione oraria verrà attuata prioritariamente con cadenza giornaliera assumendo di norma una attività di 4 ore lavorate pro-capite al giorno per quattro giorni alla settimana.;



I

b) Le parti concordano che, fatta sempre salva la possibilità di prevedere una minore riduzione d'orario su base giornaliera di quanto previsto al punto a), per ragioni di natura organizzativa e/o tecnico-produttiva, necessitate da attività di riparazione e/o completamento, collaudo di veicoli, audit, controllo qualità e spedizione, che saranno oggetto di volta in volta di preventiva comunicazione alla R.S.U., la riduzione massima mensile fino al **60%** dell'orario contrattuale prevista al punto precedente potrà altresì essere conseguita, per sommatoria, attraverso riduzioni programmate su base settimanale, prevedendo in tal caso la possibilità di distribuire l'orario di lavoro su sei giorni (da lunedì a sabato) con successivo bilanciamento dell'orario di lavoro ridotto all'interno del mese di riferimento.

Prima di attivare tali ultime modifiche di orario nei suddetti reparti, saranno utilizzati fino al raggiungimento dell'orario ordinario, dal lunedì al venerdì, i lavoratori che sono in regime di riduzione di orario (aiuti, jolly, collaudatori di linea...). Lo stesso criterio sarà utilizzato per le attività del reparto spedizioni allargando il bacino di riferimento.

c) Durante il periodo di utilizzo del C.d.S. potrà essere disposta, al fine di permettere la migliore gestione organizzativa del personale interessato alla Solidarietà in relazione ad esigenze di sostituzione del personale temporaneamente assente, ad esigenze di più intensa attività rispetto ai programmi preventivati ovvero a variazioni dei cicli produttivi delle linee di montaggio, la mobilità interlinea del personale interessato, dandone preventiva comunicazione alla RSU.

d) Le parti si incontreranno con cadenza mensile per prendere visione delle attività produttive e quindi delle modalità di riduzione d'orario previste per il mese successivo in relazione all'andamento dei volumi produttivi aziendali e con verifiche settimanali (entro la giornata di mercoledì) per confermare o modificare l'orario di lavoro della successiva settimana che verrà poi comunicato ai lavoratori.

e) L'azienda fornirà preventivamente al personale interessato comunicazione dell'orario ridotto programmato per la successiva settimana di lavoro.

*Aut.*

*[Handwritten signatures and initials]*

f) Il personale che lavorerà in azienda per 4 ore potrà utilizzare il servizio mensa alla fine dell'orario di lavoro; il personale che lavorerà per più di 4 ore seguirà i turni mensa aziendali definiti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Noale (Ve), lì gennaio 2011.

Piaggio & C. S.p.A.

Confindustria Venezia

Fim-Cisl

Fiom-Cgil

T. Illoce Maffei

R.S.U.

## Verbale di Accordo


Il giorno 25/01/2011 Piaggio & C. S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Pontedera (Pi), Viale Rinaldo Piaggio 25, unità produttiva di Noale e Scorzè (VE), rappresentata da: Giancarlo Millanti, Rosanna Camagni e Diego Petitto, assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali Fim-Cisl nella persona di Michele Zanocco, Fiom-Cgil nella persona di Adriano Pomato con le R.S.U. di Noale (VE).

### premessi che:

- La società Piaggio & C. S.p.A. – **sede di Noale (VE)** svolge attività di progettazione e sviluppo prodotto di motoveicoli, ciclomotori e scooter ed applica il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata ed Installazione di impianti;
- L'unità produttiva Piaggio di Noale (Ve) risulta attualmente suddivisa nelle seguenti aree: Sviluppo e Strategie di prodotto, Commerciale, Ricambi e Assistenza Tecnica, Acquisti, Qualità, Finance, I.T., Relazioni esterne e Comunicazione, Personale ed Organizzazione, etc. Il sito osserva un orario di lavoro di 40 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì, con distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro dalle 8,00 alle 17,00 (ovvero dalle 9,15 alle 18,15) comprensive di un'ora di pausa pranzo; in alcune aree l'orario osservato è distribuito su 2 turni lavorativi che vanno dalle 6,00 alle 14,00 e dalle 14,00 alle 22,00;
- L'azienda, a seguito della grave crisi del settore motociclistico degli ultimi due anni, ha registrato una pesante flessione produttiva che ha comportato, nel corso degli anni 2009 e 2010 un forte aggravio dei costi di gestione, che con il permanere della crisi del mercato motociclistico rischiano di appesantire ulteriormente il conto economico;



1





- La sede di Noale presenta una capacità operativa teorica ad oggi considerevolmente superiore al volume globale di attività già consumate per il 2010. I dati consumati indicano una capacità residuale del 50% delle attività potenzialmente sviluppabili;
- Tale situazione di crisi del settore non prevede per il 2011 un trend di miglioramento bensì, nella migliore delle ipotesi, un consolidamento degli attuali volumi di mercato;
- Si rende perciò necessario ed urgente l'individuazione di tutte le soluzioni atte a contenere in termini proporzionali i costi di gestione con particolare riferimento al costo del lavoro;
- L'azienda dichiara in ogni caso la propria volontà di confermarsi assoluto protagonista del mercato delle due ruote mantenendo inalterato il proprio know-how in modo da poter cogliere tutte le eventuali opportunità produttive a fronte di nuovi segnali di ripresa del mercato;
- La volontà di mantenere inalterato il know-how specifico del settore delle 2 ruote si sostanzia nella necessità di gestire il capitale umano e le competenze ad esso legate per preservare i livelli di eccellenza tecnologica che hanno caratterizzato lo sviluppo dei prodotti nell'ambito del Gruppo Piaggio;
- L'organico dell'unità produttiva di Noale risulta attualmente composto di n. **362** dipendenti totali suddivisi in n. **93** operai, n. **230** impiegati e **39** quadri;
- Le parti intendono condividere un percorso che sia in grado di ridurre, per quanto possibile, l'utilizzo di strumenti gestionali con ricadute di carattere sociale e che, contestualmente, consenta di affrontare e superare l'attuale periodo di crisi del settore per l'anno **2011**;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.



2. L'azienda, al fine di gestire l'esubero di personale individuato in complessive **179** unità stabilmente occupate presso lo stabilimento di Noale (Ve), farà ricorso per un periodo di 12 mesi, **dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2012** (eventualmente prorogabili), a quanto disposto dall'art.1, commi 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 510/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 46448 del 7 luglio 2009 (contratto di Solidarietà).
3. l'azienda predisporrà un programma che soddisfi l'indice di congruità di cui al D.M. 46448 del 7 luglio 2009 prevedendo una contrazione massima fino al **50%** dell'orario di lavoro con riferimento all'orario contrattuale mensile. Tale riduzione interesserà le aree Sviluppo e Strategie di prodotto, Commerciale, Ricambi e Assistenza e Tecnica, Acquisti, Qualità, Finance, Relazioni esterne e Comunicazione, Personale ed Organizzazione, I.T. etc e tutte le attività ad esse direttamente e indirettamente collegate per un numero massimo complessivo di **357** unità (allegato 1) e potrà essere realizzata anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali di sospensione dal lavoro.
4. Qualora debbano essere soddisfatte temporanee esigenze di maggior utilizzo delle risorse, le parti dichiarano sin d'ora di derogare, come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. 46448 del 7 luglio 2009, attivando una minore riduzione di orario di lavoro e fermi restando i regimi contrattuali di orario previsti dal CCNL (40 ore/settimana medie); tale condizione sarà attuata programmando incrementi della prestazione giornaliera dell'orario di lavoro. Qualora si verificassero tali presupposti l'azienda ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U. e ai lavoratori interessati con modalità che saranno concordate.
5. Durante la vigenza del C.d.S., non potranno essere effettuate prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, fatte salve eventuali esigenze eccezionali e inderogabili, anche di natura tecnico-organizzativa in base a quanto previsto dal D.M. 46448 del 7 luglio 2009. In tal ultimo caso sarà effettuato preventivamente un esame congiunto con le R.S.U.
6. Le ore di lavoro prestate oltre l'orario programmato, ma entro il limite dell'orario contrattuale, saranno retribuite normalmente senza maggiorazioni per il lavoro straordinario o supplementare; le eventuali ore prestate oltre l'orario



contrattuale, determinate dalle situazioni eccezionali di cui al punto precedente saranno retribuite corrispondendo le maggiorazioni previste dal CCNL o dalla contrattazione aziendale.

7. L'azienda garantirà ai lavoratori l'anticipazione mensile delle integrazioni salariali previste, alle normali scadenze di paga.
8. Per effetto della suindicata riduzione di orario la retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione con la sola eccezione del Trattamento di Fine Rapporto per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art.1, comma 3 Legge n.297/1982 e all'art. 1, comma 5 Legge n.863/1984.
9. Le parti si incontreranno a cadenze trimestrali per verificare congiuntamente lo stato di attuazione del piano di gestione del presente accordo.
10. Le clausole contenute nel presente accordo sono inscindibili tra di loro e, pertanto, condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo è che – con la firma dello stesso – le parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme in esso contenute.

Al fine di ottemperare agli obblighi vigenti di legge, si riportano in allegato 2 i singoli nominativi dei dipendenti coinvolti dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto,

Noale (Ve), li 25/01/2011

PIAGGIO & C. S.p.A.

CONFINDUSTRIA VENEZIA

FIM/CISL

FIOM/CGIL

R.S.U.

## Verbale di Accordo (integrazione accordo CDS Noale)

Il giorno 25/01/2011 Piaggio & C. S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Pontedera (Pi), Viale Rinaldo Piaggio 25, unità produttiva di Noale – Scorzè rappresentata da: Giancarlo Milianti, Rosanna Camagni e Diego Petitto, assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali Fim-Cisl nella persona di Michele Zanocco, Fiom-Cgil nella persona di Adriano Pomiatto con le R.S.U. di Noale

### premesse che:

Le parti hanno inteso congiuntamente far ricorso per lo **stabilimento di Noale** allo strumento del contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" per una durata di 12 mesi, dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, così come disposto dall'art.1, commi 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 510/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 46448 del 7 luglio 2009;

si convengono le seguenti modalità di gestione del C.d.S. in oggetto:

a) Ferma restando la riduzione massima mensile d'orario lavorativo nella misura del 50% dell'orario contrattuale, per tutti i lavoratori interessati la riduzione oraria verrà attuata prioritariamente con cadenza giornaliera assumendo una diminuzione di 4 ore non lavorate pro-capite al giorno per cinque giorni alla settimana;

b) La collocazione in solidarietà del personale ad essa interessato sarà in ogni caso subordinata all'esaurimento preventivo degli istituti residui al 31.12.2010 (ferie e per i P.a.r. la sola quota eccedente alle 104 ore).



1

c) Le parti concordano che, fatta sempre salva la possibilità di prevedere una minore riduzione d'orario su base giornaliera di quanto previsto al punto a), per ragioni di natura tecnico-organizzativa inerenti tutte le aree che saranno oggetto di volta in volta di preventiva comunicazione alla R.S.U., la riduzione massima mensile fino al 50% dell'orario contrattuale prevista al punto precedente potrà altresì essere conseguita, per sommatoria, attraverso riduzioni programmate su base settimanale con successivo bilanciamento dell'orario di lavoro ridotto all'interno del mese di riferimento.

d) Le parti si incontreranno con cadenza mensile per prendere visione delle attività e quindi delle modalità di riduzione d'orario previste per il mese successivo in relazione all'andamento delle attività aziendali e con verifiche settimanali (entro la giornata di mercoledì) per confermare o modificare l'orario di lavoro della successiva settimana che verrà poi comunicato ai lavoratori.

e) L'azienda fornirà preventivamente al personale interessato comunicazione dell'orario ridotto programmato per la successiva settimana di lavoro.

f) Il personale che lavorerà in azienda per 4 ore potrà utilizzare il servizio mensa alla fine dell'orario di lavoro; il personale che lavorerà per più di 4 ore seguirà i turni mensa aziendali definiti.

Letto, confermato e sottoscritto,

Noale (Ve), li 25 gennaio 2011.

Piaggio & C. S.p.A.

Confindustria Venezia

Fim-Cisl

Fiom-Cgil

R.S.U.

Bestman

## Verbale di Accordo


Il giorno 25/01/2011 **Aprilia Racing S.r.l.** con sede legale in Pontedera (Pi), Viale Rinaldo Piaggio 25 e sede operativa a Noale (Ve) in Via G. Marconi 9 rappresentata da Diego Petitto, assistito da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali Fim-Cisl nella persona di Michele Zanocco, Fiom-Cgil nella persona di Adriano Pomato con le R.S.U. di Aprilia Racing.

### premessi che:

- La società Aprilia Racing S.r.l. costituisce la divisione sportiva del gruppo Piaggio & C. S.p.A. rivolta alle competizioni motociclistiche nelle diverse specialità, ed applica il C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata ed Installazione di Impianti ;
- La sede operativa Aprilia Racing di Noale (Ve) risulta attualmente suddivisa nelle aree "Gestione sportiva" che comprende, oltre le attività di gestione sportiva in senso stretto, la gestione degli sponsor, i servizi tecnici, i ricambi e i materiali diretti, l'officina e gli acquisti, e nell'area "Direzione tecnica" che comprende le attività relative alla Dinamica, alla Ciclistica ed Elettronica del veicolo, R&D, Progettazione e Sviluppo Motori;
- Il contesto di crisi generale del settore delle due ruote nel confermare la sensibile contrazione delle vendite non consente di prevedere un miglioramento per il prossimo anno 2011 per il quale si stima di consolidare l'attuale situazione;
- La cancellazione dal motomondiale G.P. della categoria 250 c.c. e la focalizzazione su specialità motociclistiche alternative, determina altresì una rilevante crescita dei costi di gestione, con particolare riferimento al costo del personale non direttamente interessato nelle competizioni;




- Si rende pertanto necessario ed urgente l'individuazione di tutte le soluzioni atte a contenere in termini proporzionali i costi di gestione con particolare riferimento al costo del lavoro al fine di rendere coerente il profilo del bilancio aziendale con lo sviluppo del business;
- L'azienda dichiara in ogni caso la propria volontà di confermarsi assoluto protagonista nel settore dell'agonismo sportivo delle due ruote mantenendo inalterato il proprio know-how in modo da poter cogliere tutte le eventuali opportunità che si dovessero presentare;
- La volontà di mantenere inalterato il know how specifico del settore delle 2 ruote si sostanzia nella necessità di gestire il capitale umano e le competenze ad esso legate per preservare i livelli di eccellenza tecnologica che hanno caratterizzato lo sviluppo dei prodotti ed i successi conseguiti;
- La sede osserva un orario di lavoro di 40 ore settimanali articolate dal lunedì al venerdì, con distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro dalle 8,00 alle 17,00 (ovvero dalle 9,15 alle 18,15) comprensive di un'ora di pausa pranzo;
- L'organico della sede operativa Aprilia Racing di Noale risulta attualmente composto di n. 80 dipendenti totali suddivisi in n.35 operai, n. 45 impiegati/Quadri;
- Le parti intendono condividere un percorso che sia in grado di ridurre, per quanto possibile, l'utilizzo di strumenti gestionali con ricadute di carattere sociale e che, contestualmente, consenta di affrontare e superare l'attuale periodo di crisi del settore per l'anno 2011;

**Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.
2. L'azienda, al fine di gestire l'esubero di personale individuato in complessive 40 unità stabilmente occupate presso la sede operativa Aprilia Racing di Noale (Ve),






farà ricorso al contratto di Solidarietà c.d. "difensivo" per un periodo di 12 mesi, **dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2012** (eventualmente prorogabili), come disposto dall'art.1, commi 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 510/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 46448 del 7 luglio 2009 ( contratto di Solidarietà);

3. L'azienda predisporrà un programma che soddisfi l'indice di congruità di cui al D.M. 46448 del 7 luglio 2009 prevedendo una contrazione massima fino al **50%** dell'orario di lavoro con riferimento all'orario contrattuale mensile. Tale riduzione interesserà tutte le aree per un numero massimo complessivo di **80** unità (allegato 1) e potrà essere realizzata anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali di sospensione dal lavoro.
4. Qualora debbano essere soddisfatte temporanee esigenze di maggior utilizzo delle risorse, le parti dichiarano sin d'ora di derogare, come previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. 46448 del 7 luglio 2009, attivando una minore riduzione di orario di lavoro e fermi restando i regimi contrattuali di orario previsti dal CCNL (40 ore/settimana medie); tale condizione sarà attuata programmando incrementi della prestazione giornaliera dell'orario di lavoro ivi compresa la possibilità, in specifici casi, di distribuire l'orario di lavoro su sei giorni della settimana (da lunedì a sabato). Qualora si verificassero tali presupposti l'azienda ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U. e ai lavoratori interessati con modalità che saranno concordate.
5. Durante la vigenza del C.d.S., nelle aree interessate dal contratto stesso, non potranno essere effettuate prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, fatte salve eventuali esigenze eccezionali e inderogabili, anche di natura tecnico organizzativa in base a quanto previsto dal D.M. 46448 del 7 luglio 2009. In tal ultimo caso sarà effettuato preventivamente un esame congiunto con le R.S.U. Aprilia Racing.
6. Le ore di lavoro prestate oltre l'orario programmato, ma entro il limite dell'orario contrattuale, saranno retribuite normalmente senza maggiorazioni per il lavoro straordinario o supplementare; le eventuali ore prestate oltre l'orario contrattuale, determinate dalle situazioni eccezionali di cui al punto precedente saranno



Luca Roben



31

retribuite corrispondendo le maggiorazioni previste dal CCNL o dalla contrattazione aziendale.

7. L'azienda garantirà ai lavoratori l'anticipazione mensile delle integrazioni salariali previste, alle normali scadenze di paga.
8. Per effetto della suindicata riduzione di orario la retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all'effettiva prestazione con la sola eccezione del Trattamento di Fine Rapporto per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art.1, comma 3 Legge n.297/1982 e all'art. 1, comma 5 Legge n.863/1984.
9. Le parti si incontreranno a cadenze trimestrali per verificare congiuntamente lo stato di attuazione del piano di gestione del presente accordo.
10. Le clausole contenute nel presente accordo sono inscindibili tra di loro e, pertanto, condizione per l'efficacia e la validità dell'accordo medesimo è che – con la firma dello stesso – le parti hanno inteso dare espressa adesione a tutte le norme in esso contenute.

Al fine di ottemperare agli obblighi vigenti di legge, si riportano in allegato 2 i singoli nominativi dei dipendenti coinvolti dal presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto,

Noale (Ve), il 25/01/2011

APRILIA RACING s.r.l.

CONFINDUSTRIA VENEZIA

FIM/CISL

FIOM/CGIL

R.S.U.

## Verbale di Accordo (integrazione accordo CDS Aprilia Racing)

Il giorno 25/01/2011 Aprilia Racing s.r.l. con sede legale ed amministrativa in Pontedera (Pi), Viale Rinaldo Piaggio 25, unità di Noale rappresentata da Giancarlo Millanti, Rosanna Camagni e Diego Petitto assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali Fim-Cisl nella persona di Michele Zanocco, Fiom-Cgil nella persona di Adriano Pomato con le R.S.U. di Noale

### premessi che:

Le parti hanno inteso congiuntamente far ricorso per l'unità di Noale allo strumento del contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" per una durata di 12 mesi, dal 1 febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, così come disposto dall'art.1, commi 1 e 2, D.L. n. 726/1984 e dall'art. 6, comma 3, D.L. n. 510/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 46448 del 7 luglio 2009;

si convengono le seguenti modalità di gestione del C.d.S. in oggetto:

a) Ferma restando la riduzione massima mensile d'orario lavorativo nella misura del 50% dell'orario contrattuale, per tutti i lavoratori interessati la riduzione oraria verrà attuata prioritariamente con cadenza giornaliera assumendo una diminuzione di 4 ore non lavorate pro-capite al giorno per cinque giorni alla settimana;

b) La collocazione in solidarietà del personale ad essa interessato sarà in ogni caso subordinata all'esaurimento preventivo degli istituti residui al 31.12.2010 (ferie e per i P.a.r. la sola quota eccedente alle 104 ore).



c) Le parti concordano che, fatta sempre salva la possibilità di prevedere una minore riduzione d'orario su base giornaliera di quanto previsto al punto a), per ragioni di natura tecnico-organizzativa, che saranno oggetto di volta in volta di preventiva comunicazione alla R.S.U., la riduzione massima mensile fino al 50% dell'orario contrattuale prevista al punto precedente potrà altresì essere conseguita, per sommatoria, attraverso riduzioni programmate su base settimanale, prevedendo in tal caso la possibilità di distribuire l'orario di lavoro su sei giorni (da lunedì a sabato) con successivo bilanciamento dell'orario di lavoro ridotto all'interno del mese di riferimento.

d) Le parti si incontreranno con cadenza mensile per prendere visione delle attività e quindi delle modalità di riduzione d'orario previste per il mese successivo in relazione all'andamento delle attività aziendali e con verifiche periodiche per confermare o modificare l'orario di lavoro della successiva settimana che verrà poi comunicato ai lavoratori.


e) L'azienda fornirà preventivamente al personale interessato comunicazione dell'orario ridotto programmato per la successiva settimana di lavoro.

f) Il personale che lavorerà in azienda per 4 ore potrà utilizzare il servizio mensa alla fine dell'orario di lavoro; il personale che lavorerà per più di 4 ore seguirà i turni mensa aziendali definiti.


Letto, confermato e sottoscritto,

Noale (Ve), il 25 gennaio 2011.


Aprilia Racing s.r.l.  
Confindustria Venezia



Fim-Cisl  
Fiom-Cgil



R.S.U.



2

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 25 gennaio 2011 Piaggio & C. S.p.A. con sede legale in Pontedera(PI), Viale Rinaldo Piaggio,25 e unità operativa di Noale, rappresentata da: Giancarlo Milianti, Rosanna Camagni e Diego Petitto, assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e

le OO.SS. Territoriali FIM /CISL e FIOM/CGIL rappresentate dai sig.ri Michele Zanocco e Adriano Pomiato e la R.S.U. della sede di Noale (VE)


### premessato che

- a) Piaggio & C. S.p.A. ha attivato nei termini di legge, con lettera del 25/01/2011 la procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 relativa alla decisione aziendale di procedere alla riduzione degli organici nell'unità di Noale (VE) per complessive n.80 unità.( n.65 impiegati/quadri e n.15 operai) a seguito del calo dei volumi delle vendite e della conseguente riorganizzazione delle strutture;
- b) le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto l'effettuazione dell'esame congiunto previsto dall'art. 4 comma 5 della legge n. 223/91;
- c) a fronte di detto esame le parti hanno preso atto delle ragioni che determinano la necessità di messa in mobilità del suddetto personale ;

tutto ciò premesso, al termine dell'incontro ed a seguito di ampia ed approfondita discussione, le parti hanno convenuto quanto segue:




1. Piaggio & C. S.p.A. procederà alla collocazione in mobilità, previa risoluzione del rapporto di lavoro, di n. 80 lavoratori attualmente occupati presso l'unità locale di Noale ( VE ), per i motivi indicati nella lettera di apertura della procedura di mobilità del 25/01/2011
2. Per quanto concerne la tempistica dei recessi, si precisa che, ai sensi dell'art.8, comma 4, legge 236/93, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, in attuazione al programma di mobilità, fino al 31 gennaio 2012.
3. A superamento ed in sostituzione dei criteri di cui all'art. 5 comma 1 della legge 223/91, le parti definiscono i seguenti criteri di individuazione del personale da collocare in mobilità:
  - coloro che raggiungono i requisiti per accedere al pensionamento ( anzianità e/o vecchiaia) nel periodo di mobilità e che non si oppongano alla stessa;
  - coloro che, pur non raggiungendo nel corso della mobilità i requisiti per la pensione di anzianità e/o vecchiaia , dichiarino formalmente di non opporsi alla collocazione in mobilità, tenuto anche conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
4. Le parti convengono che, fermo restando il numero complessivo delle eccedenze dichiarate, potranno essere collocati in mobilità anche quei dipendenti la cui qualifica di appartenenza non è coerente al mix tra operai e impiegati/quadri di eccedenze dichiarate e che dichiarino formalmente di non opporsi, previa valutazione positiva da parte dell'azienda.
5. Al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori interessati dai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, la Società riconoscerà agli stessi delle somme aggiuntive a titolo di incentivazione all'esodo e previa sottoscrizione da parte dei singoli lavoratori interessati di un atto, redatto secondo le formalità prescritte dall'art. 2113 cc e art. 411 c.p.c. di rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di licenziamento.



6. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito in tutte le sue parti la procedura di cui all'art. 4 della legge 223/91 sia per effetto del richiamo operato dall'art. 24 che ai fini di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 4, della legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.


PIAGGIO & C S. P. A.



CONFINDUSTRIA VENEZIA






FIM/CISL



FIOM/CGIL



R.S.U. sede di Noale



## VERBALE DI ACCORDO

Addì 25/01/2011 Aprilia Racing S.r.l. sede legale in Pontedera (PI) e unità operativa di Noale, rappresentata da Giancarlo Millanti, Rosanna Camagni e Diego Petitto, assistita da Confindustria Venezia nella persona di Giuliano Da Rozze

e

le OO.SS. Territoriali FIM /CISL e FIOM/CGIL rappresentate dai sig.ri Michele Zanocco e Adriano Pomato e la R.S.U. dell'unità di Noale (VE)

### premessò che

- a) Aprilia Racing S.r.l. ha attivato nei termini di legge, con lettera del 25/01/2011 la procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/91 relativa alla decisione aziendale di procedere alla riduzione degli organici nell'unità di Noale (VE) per complessive n 15 unità (n. 7 impiegati/quadri e n. 8 operai) ;
- b) le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto l'effettuazione dell'esame congiunto previsto dall'art. 4 comma 5 della legge n. 223/91;
- c) a fronte di detto esame le parti hanno preso atto delle ragioni che determinano la necessità di messa in mobilità del suddetto personale ;


tutto ciò premesso, al termine dell'incontro ed a seguito di ampia ed approfondita discussione, le parti hanno convenuto quanto segue:



1. Piaggio & C. S.p.A. procederà alla collocazione in mobilità, previa risoluzione del rapporto di lavoro, di n. <sup>15</sup> ~~20~~ lavoratori attualmente occupati presso l'unità locale di Noale ( VE ), per i motivi indicati nella lettera di apertura della procedura di mobilità del 25/01/2011
  
2. Per quanto concerne la tempistica dei recessi, si precisa che, ai sensi dell'art.8, comma 4, legge 236/93, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, in attuazione al programma di mobilità, fino al 31 gennaio 2012
  
3. A superamento ed in sostituzione dei criteri di cui all'art. 5 comma 1 della legge 223/91, le parti definiscono i seguenti criteri di individuazione del personale da collocare in mobilità:
  - coloro che raggiungono i requisiti per accedere al pensionamento ( anzianità e/o vecchiaia) nel periodo di mobilità e che non si oppongano alla stessa;
  - coloro che, pur non raggiungendo nel corso della mobilità i requisiti per la pensione di anzianità e/o vecchiaia , non si opporranno alla collocazione in mobilità, tenuto anche conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
  
4. Le parti convengono che, fermo restando il numero complessivo delle eccedenze dichiarate, potranno essere collocati in mobilità anche quei dipendenti la cui qualifica di appartenenza non è coerente al mix tra operai e impiegati/quadri di eccedenze dichiarate e che dichiarino formalmente di non opporvisi, previa valutazione positiva dell'azienda.
  
5. Al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori interessati dai provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, la Società riconoscerà agli stessi delle somme aggiuntive a titolo di incentivazione all'esodo e previa sottoscrizione da parte dei singoli lavoratori interessati di un atto, redatto secondo le formalità prescritte dall'art. 2113 cc e art. 411 c.p.c. di rinuncia ad impugnare in qualsivoglia sede il provvedimento di licenziamento




Unce Basso




6. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito in tutte le sue parti la procedura di cui all'art. 4 della legge 223/91 sia per effetto del richiamo operato dall'art. 24 che ai fini di quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 4, della legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

APRILIA RACING S.r.l

Handwritten signatures for APRILIA RACING S.r.l. There are three distinct signatures in black ink.

CONFINDUSTRIA VENEZIA

Handwritten signature for CONFINDUSTRIA VENEZIA in black ink.


FIM/CISL

Handwritten signature for FIM/CISL in black ink.

FIOM/CGIL

Handwritten signature for FIOM/CGIL in black ink.

R.S.U.

Handwritten signatures for R.S.U. There are two distinct signatures in black ink.